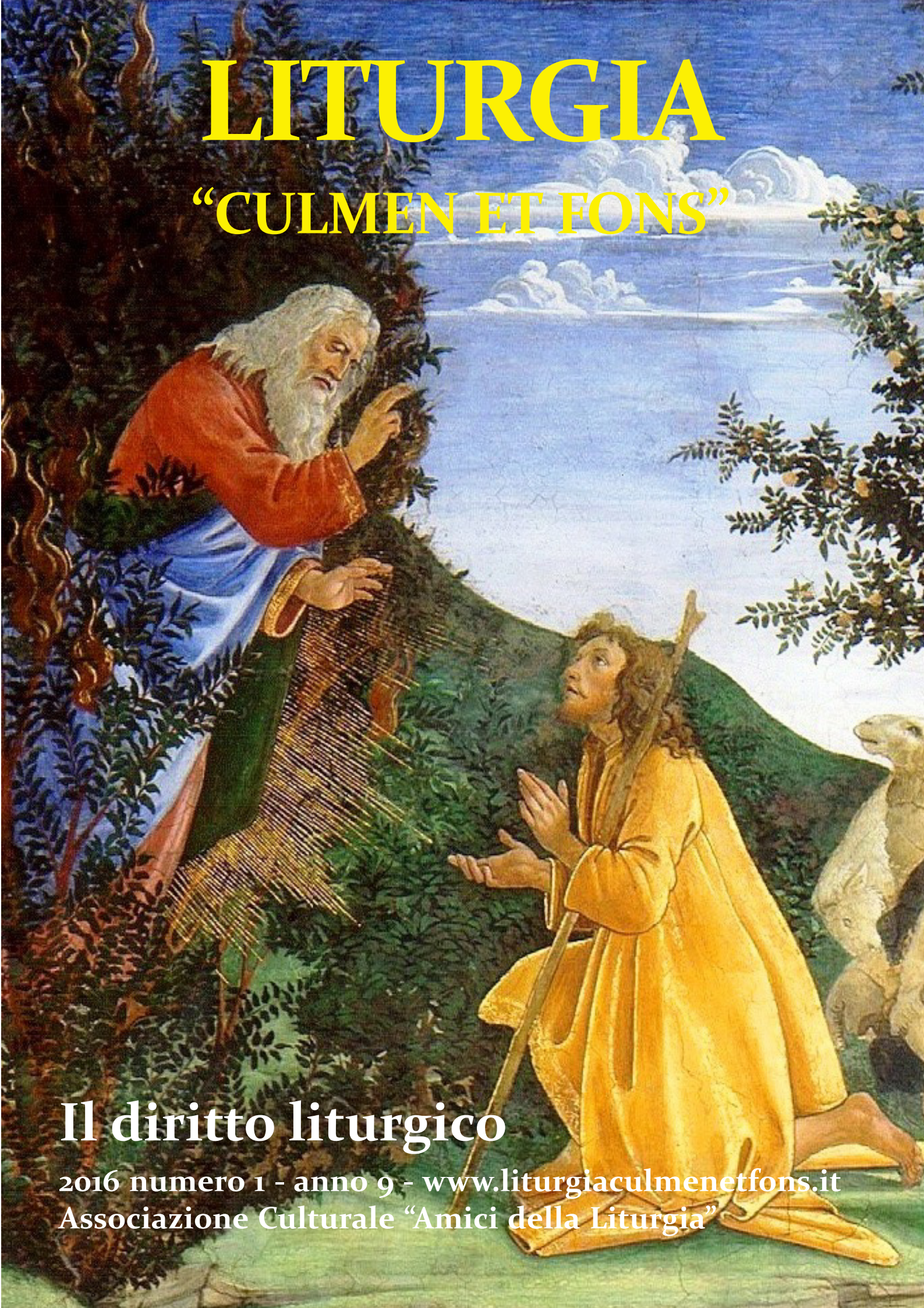


LITURGIA

“CULMEN ET FONDS”



Il diritto liturgico

2016 numero 1 - anno 9 - www.liturgiaculmenetfons.it
Associazione Culturale “Amici della Liturgia”

LE IMMAGINI DI QUESTO NUMERO

A pag. 10-11: *Prove di Mosè*, affresco (348,5x558 cm) di Sandro Botticelli e aiuti, 1481-1482, decorazione del registro mediano della Cappella Sistina. A pag. 1, 4, 7, 9, particolari dello stesso.

“Nei racconti dell’uscita di Israele dall’Egitto, emergono due differenti finalità per l’Esodo. Una, a noi tutti nota, è il raggiungimento della terra promessa, nella quale finalmente Israele potrà vivere su una terra propria (...). A fianco si colloca però ripetutamente un’altra indicazione di obiettivo. Il comando originario di Dio al Faraone suona: “Lascia partire il mio popolo, perché possa servirmi nel deserto!” (*Es* 7, 16)...

“Israele esce dal Paese non per essere un popolo come tutti gli altri; esce per servire Dio. La meta dell’Esodo è la montagna di Dio, ancora sconosciuta, il servizio di Dio” (...). Infatti, sul Sinai Dio “parla al popolo, nelle dieci sante parole (*Es* 20, 1-17) gli comunica la sua volontà e per mezzo di Mosè conclude l’alleanza (*Es* 24) che si concretizza in una forma di culto minuziosamente regolata. Così si è adempiuto lo scopo del pellegrinaggio nel deserto comunicato al Faraone: Israele impara ad adorare Dio nel modo da lui stesso voluto. A questa adorazione appartiene il culto, la liturgia nel suo senso specifico; ad essa appartiene però anche la vita secondo la volontà di Dio, che è un aspetto irrinunciabile della vera adorazione. Però “la vita diventa vera vita solo se riceve la sua forma dallo sguardo che a Dio si orienta. Il culto esiste proprio per questo, per permettere questo sguardo e così rendere possibile una vita che diventa gloria a Dio” (cf. Josef Ratzinger, *Introduzione al Cristianesimo*).

A pag. 12, 13, 16-17: *Punizione di Datan e Core e ribelli*, affresco (348,5x570 cm) di Sandro Botticelli e aiuti, 1480-1482, registro mediano della Cappella Sistina.

La rivolta di Datan, Core e Abiràm si colloca nel contesto dell’esodo (Numeri 16) quando un consistente gruppo di Leviti contesta l’autorità di Mosè e di Aronne: “Basta con voi! Tutta la comunità, tutti sono santi e il Signore è in mezzo a loro; perché dunque vi innalzate sopra l’assemblea del Signore?” (Nm 1, 3). Dopo il rifiuto al ravvedimento (Nm 16, 12-13) segue la punizione: Datan, Core e Abiràm verranno inghiottiti dalla terra che si apre sotto i loro piedi e 250 leviti verranno consumati dal fuoco. Il fuoco che esce dalla presenza del Signore e colpisce gli uomini con l’incensiere sul quale c’è un fuoco illegittimo (Cf. Lv 10,1-2), dimostra che il loro omaggio a Dio è falso. L’immagine della terra che inghiottisce vivi gli avversari di Dio è ripresa nell’Apocalisse a proposito dell’annientamento dell’Anticristo (Ap 20,20).

Nell’ultima pagina, la *Purificazione del Tempio* di Carl Heinrich Bloch, 1874, Olio su rame, 97 x 86 cm, Frederiksborg Slot, Hillerød. Gesù è il vero Messia d’Israele preannunciato dai profeti che purifica il Tempio, (Mt 3,1ss) per farne la cattedra del suo insegnamento (Lc 19,45-48).

IN QUESTO NUMERO

3 IL DIRITTO LITURGICO

don Enrico Finotti

8 LE DOMANDE DEI LETTORI

a cura della Redazione

10 I DIRITTI DI DIO

dott. Daniele Nigro

14 IL CANTO DEI MINISTRI NELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

maestro Aurelio Porfiri

17 IL RITO DEL DONO DELLA PACE

Congregazione del Culto

LITURGIA “CULMEN ET FONS”

Rivista trimestrale di cultura religiosa a cura della Associazione Culturale Amici della Liturgia via Stoppani n. 3 - Rovereto.

Registraz. Tribunale di Trento n. 1372 del 13/10/2008

Direttore Responsabile: Massimo Dalledonne.

Tipografia “Centro Stampa Gaiardo” Borgo Valsugana (TN)

Redazione: Liturgia ‘culmen et fons’ - Editrice FEDE & CULTURA viale della Repubblica n. 15, 37126 - VR

REDAZIONE

d. Enrico Finotti, Sergio Oss, Marco Bonifazi, Ajit Arman, Paolo Pezzano, Mattia Rossi, Giuliano Gardumi, Fabio Bertamini.

CONTATTI

Liturgia ‘culmen et fons’ - via Stoppani, 3 - 38068 Rovereto (TN) - Posta elettronica: amiciliturgia@virgilio.it

Telefono: 389 8066053 (telefonare dopo le ore 15.00)

RIVISTA ON-LINE: www.liturgiaculmenetfons.it

Per accedere agli ultimi due numeri della Rivista in formato web e pdf., digitare la seguente password : 5 1 7 8

La Rivista è su Facebook.

ABBONAMENTO PER L’ANNO 2016

4 numeri annui: abbonamento ordinario 15.00 euro; sostenitore 20 euro - benemerito oltre 20 euro sul conto corrente postale n. 9 2 0 5 3 0 3 2

IBAN: IT23 B076 0101 8000 0009 2053 032

intestato ad Associazione Culturale Amici della Liturgia via Stoppani, 3 - Rovereto - 38068 (Trento); causale: abbonamento.

Al fine di evitare spiacevoli disguidi si prega di scrivere l’indirizzo in stampatello in modo chiaro e leggibile. Il bollettino postale viene inviato anche a coloro che sono in regola con l’abbonamento.

**Rinnova la tua adesione
e regala un abbonamento a
LITURGIA “CULMEN ET FONS”**

Il diritto liturgico

don Enrico Finotti

1. Canone o Anafora?

La più importante tra tutte le orazioni (eucologie) liturgiche è la prece eucaristica, nella quale e mediante la quale si compie sacramentalmente nel tempo il mistero della nostra Redenzione. Il sacrificio incruento della Croce, infatti, si attua nel cuore di questa grande prece ed è questo il motivo che la eleva ad una dignità eccelsa e la circonda di tanta venerazione e cura in tutti i secoli.

Nella liturgia romana l'unica prece sempre in uso fino al Vaticano II è il Canone Romano e ancor oggi è, fra le altre di nuova composizione, quella più eminente ed occupa il primo posto.

Il termine latino *Canone* significa regola e precisamente regola di azione (*Canon actionis*), ossia norma da seguire per elevare a Dio un culto conveniente e per realizzare un complesso di azioni rituali conformi e degne del Sacrificio sacramentale istituito e comandato dal Signore.

In Oriente, invece, la medesima prece è detta *Anafora*, che significa elevazione orante della mente e del cuore a Dio e che trova il suo perfetto compimento nell'offerta a Lui del Sacrificio incruento del Suo divin Figlio.

E' evidente che i due termini sottolineano due diversi aspetti del medesimo mistero: mentre l'Oriente col termine *Anafora* (*oblatio* - offerta) fa' riferimento al movimento interiore dell'azione sacrificale quale spirituale elevazione rivolta *ad Patrem per Filium in Spiritu Sancto*, l'Occidente col termine *Canone* (*Canon actionis sacrificii*) indica le regole esteriori necessarie per l'attuazione visibile ed integra di tale Sacrificio.

E' migliore la prospettiva orientale o quella romana?

Si tratta di due sensibilità diverse, ma complementari. L'Oriente, più incline alla mistica, contempla i contenuti *misterici* della prece, che si eleva nel suo moto ascendente *ad Deum*. In tal senso il termine *Anafora* ne è adeguata espressione linguistica. Roma, invece, conforme al suo genio pratico e alla sua determinazione giuridica, considera la prece sotto l'aspetto concreto del suo

attuarsi rituale e delle leggi liturgiche che esso impone per essere un atto sotto ogni aspetto valido e legittimo. Il termine *Canone* quindi è il più adatto ad esprimere quella prassi liturgica, che garantisce la *rationabilis oblatio* istituita dal Signore.

Ogni prece sacramentale, orientale o romana, porta in sé sia la dinamica ascendente del sacrificio (*Anafora*), sia le norme liturgiche (*Canone*) che configurano la sua forma valida e legittima per poter accedere alla Maestà divina.

Questa spiccata attenzione giuridica non è solo consona al genio romano in quanto tale, ma lo è pure al ruolo della Chiesa Romana, quale Chiesa che presiede a tutte le Chiese. Infatti alla Chiesa Romana compete tener saldi i termini basilari affinché ogni Chiesa possa verificare il suo essere nella comunione cattolica riguardo alla professione della fede, alla celebrazione dei sacramenti e alla disciplina universale.

In tal senso a Roma continua ad essere attuale la decisione che gli Apostoli assunsero nel primo Concilio, quello di Gerusalemme: «Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di *queste cose necessarie* [...] » (At 15, 28).

Il termine *Canone*, quindi, è quanto mai adatto ad un ruolo di governo, che richiede, soprattutto per il Sacrificio divino, norme essenziali e chiare per assicurare la *ierarchica communio* e verificarla continuamente. Roma, infatti è chiamata a proclamare a tutte le Chiese: *In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas* («unità nelle cose necessarie, libertà in quelle dubbie, carità in tutte») ¹. Anche la *nobile semplicità* (SC 34) a cui si ispira il rito romano e che ne costituisce la sua genialità, attesta quella sostanza necessaria del diritto liturgico, che Roma custodisce e che è richiesta a tutte le Chiese per attuare sacramentalmente l'opera della nostra Redenzione. Non a caso quindi Roma è scelta dalla divina Provvidenza per essere la sede della *Ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput* ².

Possiamo allora dire che se il termine *Anafora* richiama il *sacro*, ossia il mistero in essa contenuto e attuato, il termine *Canone*, invece, richiama il *diritto*, ossia quell'insieme di norme, che consentono al mistero di essere adeguatamente celebrato nello spazio e nel tempo e comunicato, qui ed ora, per la salvezza dei credenti.

Ed ecco i due pilastri basilari su cui si erge l'edificio liturgico: il *sacro* e il *diritto*. Senza il *sacro* il *diritto* rimane un involucro vuoto e senza il *diritto* il *sacro* perde la sua identità, la sua forma e la sua stessa sussistenza. Sono dunque due termini indissolubili come, per analogia, l'anima e il corpo nell'uomo o la natura divina e la natura umana nel Verbo incarnato.

Ecco perché né all'Oriente può mancare il *diritto*, né a Roma il *sacro*.

2. Il diritto liturgico nella Rivelazione

Ma il diritto liturgico è una creazione romana, o, come oggi si dice, un'inculturazione operata dalla Chiesa di Roma, oppure ha radici più remote?

Il diritto liturgico ha le sue origini nella stessa Rivelazione, anzi è radicato fin dalla Creazione. Il diritto liturgico insomma è stabilito da Dio stesso che consegna all'uomo il modo giusto di adorarlo e di rendergli un culto gradito ed efficace.

Nel comando che Dio fin dal principio diede all'uomo «dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare» (Gen 1,17) è integralmente già contenuta la sostanza del diritto liturgico, che nella successione dei secoli subirà molteplici sviluppi e determinazioni, quali applicazioni diversificate e contingenti nelle mutevoli situazioni storiche e culturali dell'umanità.

All'uomo non è consentito servire il Signore 'a ruota libera', ma soltanto osservando quelle leggi che il Signore stesso ha posto alla libertà dell'uomo per riguardo all'immensa dignità divina del Creatore e per l'autentica salvezza dell'uomo stesso, sua creatura.

L'intera vita di Adamo, appena uscito dalle mani del Creatore, doveva essere un culto integrale, soave e gradito a Dio; ma la condizione di questo gradimento era l'adorazione, che Adamo doveva al suo Creatore, non tentando di usurpare la Sua maestà divina, pretendendo di stabilire da se stesso il bene e il male, ossia mangiando indebitamente del frutto dell'albero della vita.

Questa regola (Canone), originale e imprescindibile, stabiliva il diritto liturgico per tutti i tempi: l'adorazione, ossia l'obbedienza totale, nobile e filiale della creatura al Creatore.

Adamo avrebbe dovuto rendere a Dio un culto secondo ciò che Dio stesso aveva stabilito in modo che i diritti di Dio e i diritti dell'uomo fossero nel giusto equilibrio, per la gloria di Dio e la felicità dell'uomo.

Sandro Botticelli, Le prove di Mosè, particolare: Mosè difende le figlie del sacerdote di Madian Jetro (Cf. Es. 2, 16-12).

'Essere come Dio' fu in realtà un voler celebrare il culto in affronto a Dio, senza Dio, al posto di Dio. Qui sta il crollo originale della liturgia, che coincide col crollo di tutta l'esistenza dell'uomo. Un rapporto errato con Dio, ossia un culto sbagliato inquina e debilita tutto il panorama della vita dell'uomo e dell'universo a lui affidato e sottomesso.

Ogni abuso liturgico, ossia ogni culto inventato dalla fragile ed effimera creatività dell'uomo senza alcuna obbedienza alle disposizioni divine, ha nel peccato originale il suo referente sorgivo.

Questo ruolo divino nel disporre il diritto liturgico si manifesta con crescente eloquenza e magnificenza in tutto il corso della successiva storia della salvezza.

Già Mosè nella sua risposta al faraone d'Egitto dichiara la competenza esclusiva di Dio nell'indicare le modalità per tributargli un culto legittimo: «Andremo nel deserto, a tre giorni di cammino, e sacrificheremo al Signore, nostro Dio, secondo quanto egli ci ordinerà!» (Es 8, 23).

Poi sul monte Sinai la legislazione liturgica che Dio consegna a Mosè è alquanto estesa e precisa anche nei particolari: «Guarda - disse - di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte» (Eb 8, 5; Es 25, 40).

Tale legislazione è descritta con cura in ben sette capitoli del libro dell'Esodo (Es 25 - 31). Anche la concreta realizzazione delle disposizioni liturgiche ricevute da Dio sul Sinai occupa ben sei capitoli interi (Es 35-40). L'intero libro del Levitico riguarda le norme e l'organizzazione del culto. Ulteriori determinazioni della legislazione liturgica occupano consistenti parti di alcuni libri biblici (es. Nm 28-30; Dt 12. 15. 16; ecc.).



Tutte queste indicazioni divine saranno rese operative nella lunga marcia del popolo errante nel deserto, che appare quanto mai simile ad una processione in tutto conforme alle norme sacre di un diritto liturgico stabilito da Dio, che avrà il suo apogeo nella presa di Gerico (Gs 6, 1-16).

Giunti nella terra promessa e terminata la vita nomade si sa quanta cura Davide e il figlio Salomone abbiano impiegato nella costruzione del tempio e nell'organizzazione delle solenni celebrazioni liturgiche (1 Re 5-9; 1 Cr 22-26; 2 Cr 1-8).

Ebbene possiamo affermare, senza tema di esagerazione, che l'intera vita del popolo eletto è impostata sul diritto liturgico, rivelato da Dio sul Sinai e attuato da Mosè, da Davide, Salomone e dalle classi sacerdotali (1 Cr 24) fino all'avvento del Messia. In particolare, le modalità della ricostruzione e dedizione del tempio da parte dei fratelli Maccabei testimoniano quanto sia fondamentale l'osservanza del diritto liturgico in piena continuità con la tradizione dei padri (2 Mac 10, 1-8).

Nella pienezza dei tempi il Signore Gesù in persona interviene con estremo rigore nella purificazione del culto e del luogo santo: «Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato» (Gv 2, 13-22). Egli ammonisce i suoi ascoltatori affinché non sostituiscano il culto stabilito da Dio con «un imparaticcio di usi umani» (Is 29, 13): «Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini» (Mt, 15, 9).

Il Signore insomma vuole che i suoi discepoli, ritornino al vero culto delle origini ed esige che tale culto, sulla scia dei profeti, sia autentico: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me» (Mt 15, 8).

Sarebbe non conforme a verità ritenere che il Signore abbia semplicemente abolito le forme del vero culto stabilito da Dio, in nome di una creatività spontaneistica del tutto aliena dalla Rivelazione biblica. Infatti Egli venne per purificare il culto e riportarlo alla santità delle origini, ma non per abolirlo o spogliarlo di quelle leggi che sono il riflesso stesso della legge eterna di Dio: «Non sono venuto per abolire ma per dare compimento» (Mt 5, 17).

Il Signore, stabilendo la sostanza del Sacrificio e dei sacramenti, fissa le linee portanti del diritto liturgico, che poi saranno ulteriormente esplicitate dalla Chiesa. Senza l'osservanza di questo diritto sostanziale e originario si annichilisce l'azione salvifica di Cristo verso di noi. Senza tale diritto divino, che definisce i 'santi segni' nella loro oggettività, i gesti salvifici (sacramenti) del Salvatore cadono nel nulla e il Suo Sacrificio incruento si riduce appena ad un vago ricordo psicologico di un evento passato. Senza un preciso

diritto liturgico il rito diventa evanescente, liquido, indefinito ed anche il suo contenuto evapora in un soggettivismo sterile e deviante.

3. Il diritto nella liturgia della Chiesa

Il diritto liturgico, proprio della liturgia cattolica, si rivela nel suo esordio nelle parole di sant'Agostino, che afferma: *Christus sacramentis numero paucissimis, observatione facillimis, significatione praestantissimis, societatem novi populi colligavit*³. Cristo Signore, istituendo pochissimi sacramenti, molto facili da celebrare e quanto mai adeguati a ciò che devono significare, ha posto le basi fondamentali e sufficienti per l'intero complesso del diritto liturgico della Chiesa per tutti i secoli.

La Chiesa poi attualizza la salvezza quando celebra i sacramenti unendo la parola agli elementi (acqua, olio, pane, vino): *accedit verbum ad elementum et fit sacramentum*⁴. Cosa significa questa unione della parola all'elemento se non la realizzazione del sacramento secondo le leggi stabilite dal diritto liturgico, che definisce ciò che san Tommaso d'Aquino chiama la *materia*, la *forma* e il *ministro* relativi ad ogni azione liturgica, che intenda essere efficace in ordine alla Grazia e valida per ascendere alla Maestà divina?

Da ciò si comprende la superficialità e la pericolosità di quella mentalità anti-giuridica che ha suscitato un certo fascino verso la creatività, lo spontaneismo e la libera formulazione delle preci e dei riti. Senza l'osservanza del diritto liturgico vi è la precarietà di una natura debilitata dal peccato, che esprime una religione decaduta priva dell'opera della Grazia.

Un culto che ha l'odore della creatura, così come attualmente è, non penetra i cieli: l'odore dell'uomo, dopo il peccato originale, è odore di morte perché siamo peccatori e mortali. Al cielo sale soltanto un culto che abbia il buon profumo di Cristo, il Giusto e il Vivente, il quale non copre l'odore del peccato, - perché non vi è «intesa tra Cristo e Beliar» (2 Cor 6, 15) - ma estinta alla radice ogni traccia di peccato, infonde nell'uomo, rigenerato nel battesimo (o rivificato nella riconciliazione), il profumo della Grazia di Cristo.

Ebbene l'osservanza del diritto liturgico assicura che oggettivamente l'atto di culto sia in tutto e per tutto conforme al culto del Figlio unigenito, il solo che può introdurre nell'intimità con l'unico e vero Dio. Celebrare la liturgia significa innanzitutto accettare una profonda purificazione per deporre il 'corpo del peccato' e l'odore della morte e rivestirsi di Cristo, assumere i suoi sentimenti, far proprie le sue virtù, entrare nella sua religione soprannaturale e perfetta, che ci riscatta dalla religione naturale ormai inquinata a causa del peccato d'origine.

Certo occorre sempre mantenere l'equilibrio: all'osservanza del diritto liturgico deve corrispondere l'adesione del cuore. Se il solo diritto senza interiorità può portare ad un freddo rubricismo, l'interiorità soggettiva senza la forma del diritto liturgico porta al relativismo religioso e all'idolatria.

Tuttavia se devono coesistere ambedue gli elementi, la legge e il cuore, si deve riconoscere che lì dove viene a mancare la corrispondenza interiore, anche la mera osservanza del diritto ha comunque un valore fondamentale, perché assicura che il mistero nella sua realtà oggettiva sia reso presente e disponibile, almeno per tutti gli altri che partecipano al rito liturgico. Invece se cade l'osservanza del diritto, anche se vi fosse una interiore e sincera corrispondenza dell'anima all'azione liturgica, verrebbe meno nella sua oggettività l'evento soprannaturale della Grazia, il

mistero sacramentale, che si attua soltanto lì dove il diritto liturgico è osservato almeno nelle sue dimensioni sostanziali.

Non si tratta qui di scegliere tra la legge oggettiva e la coscienza e libera adesione soggettiva, ma, pur esigendole ambedue per una celebrazione che sia fruttuosa in ordine alla salvezza, è necessario saper quanto sia delicato, pericoloso e talvolta fatale alterare il diritto liturgico: si tratta di incontrarsi o meno con l'oggettività del mistero divino. Qui sta la garanzia più alta che il diritto assicura alla validità delle azioni liturgiche.

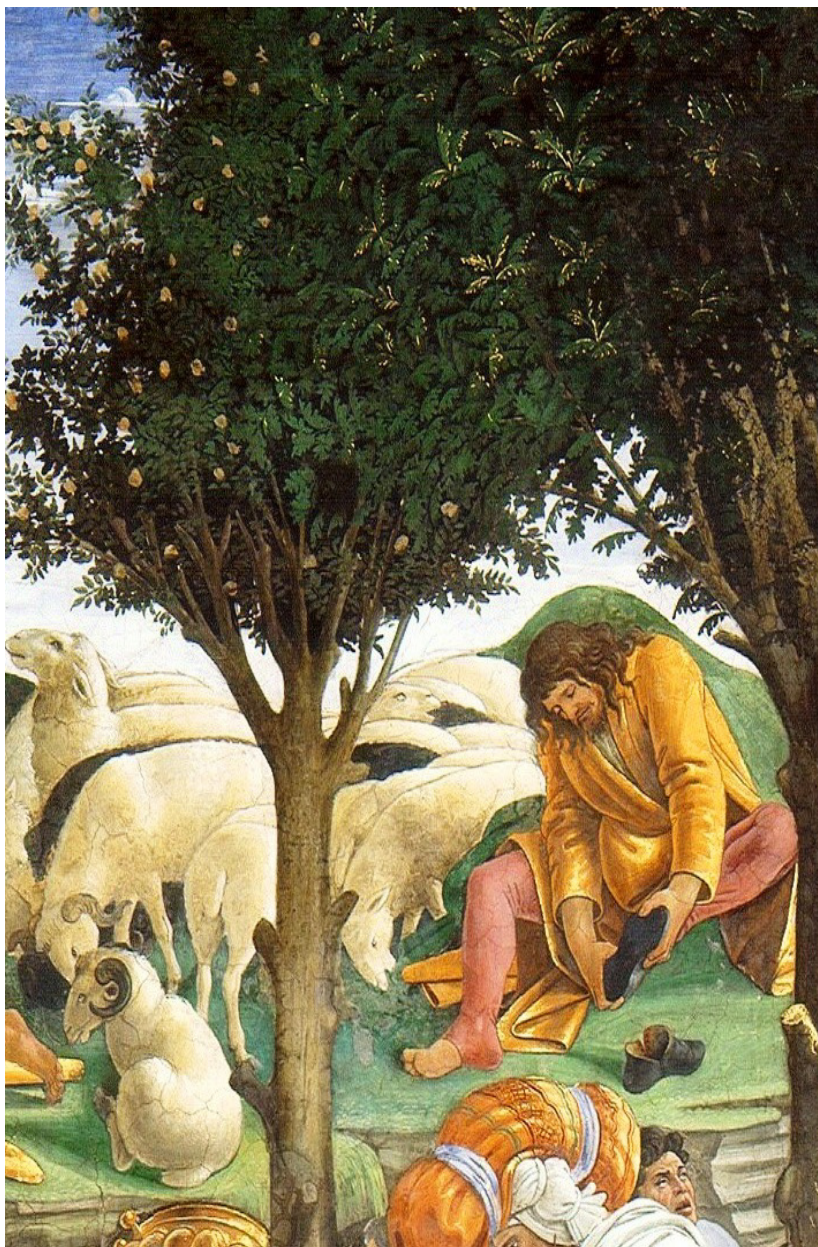
I fedeli, se chiedono sacerdoti santi che vivano intimamente ciò che celebrano, chiedono ancor prima e con maggiore forza, anche se inconsciamente, sacerdoti fedeli al diritto liturgico, perché solo a questa condizione essi sanno di ricevere la realtà viva del Cristo, del suo Sacrificio, dei suoi gesti salvifici e della sua preghiera.

Il ricorso alla retta intenzione e all'influsso della Grazia per via extrasacramentale dà certamente conforto ai fedeli semplici e ignari che partecipano a celebrazioni mancanti o gravemente alterate, tuttavia quando il diritto liturgico è infranto coscientemente non si può presumere in colui che lo infrange né la retta intenzione, né l'efficacia della Grazia.

4. Per ritus et preces

Il Concilio Vaticano II ha avuto il merito di condensare in una espressione lapidaria e ormai nota - *per ritus et preces* (SC 48) - l'intero complesso del diritto liturgico nelle sue due componenti essenziali: i riti e le orazioni, i gesti e le parole.

Il termine *ritus*, infatti, raccoglie una vastissima molteplicità di elementi propri del linguaggio simbolico: gesti, espressioni e movimenti; abiti, insegne, oggetti, simboli e libri; luoghi, edifici ed ambienti sacri; tempi, memorie, feste e solennità; ecc.



Sandro Botticelli, Cappella Sistina, Le prove di Mosè, particolare: Mosè davanti al rocveto ardente. "Togliti i sandali perché il luogo che calpesti è santo" (Es 3,5).

Il termine *preces*, si declina in un ventaglio amplissimo di modalità diverse del linguaggio verbale: orazioni, lezioni, didascalie e saluti; canti, acclamazioni, musiche e suoni; il sacro silenzio; ecc.

Non è marginale il collegamento tra l'espressione *per ritus et preces* e l'altra «con eventi e parole intimamente connessi» (DV 2). L'analogia afferma la continuità della storia della salvezza nell'oggi della celebrazione liturgica. Gli eventi, connessi alle parole con cui Dio operò fin dall'inizio nella storia della nostra Redenzione, continuano ancor oggi con la medesima modalità («con eventi e parole» - *per ritus et preces*) nei riti e nelle preci delle celebrazioni liturgiche della Chiesa.

Inoltre l'espressione *per ritus et preces* dichiara l'inadeguatezza di una liturgia incline o ad una eccessiva didascalia o ad un esclusivo simbolismo ermetico. La ricchezza del linguaggio al contempo simbolico (*ritus*) e verbale (*preces*) è egregiamente dichiarata dai due termini e reclamata come componente essenziale del diritto liturgico.

Tuttavia l'elemento più profondo di questa espressione sta nel porre il diritto liturgico, raccolto nella sua totalità in *ritus et preces*, a fondamento della natura stessa di un'azione liturgica, che è tale nella misura che riconosce la sua identità ed efficacia nella fedeltà ai riti e alle preci stabiliti dalla Chiesa. Infatti, senza la mediazione del diritto liturgico (*ritus et preces*) non si accede alla Grazia propria della celebrazione liturgica. Il *per ritus et preces* è la porta necessaria per entrare nella liturgia e senza questo 'giogo' non si accede, né alla preghiera di Cristo, né al suo Sacrificio, né ai suoi gesti salvifici. Fuori di questa mediazione l'uomo rimane allo stadio fragile di una religiosità naturale e di un culto soggettivo debilitato dal peccato. A questo livello si comprende quanto sia basilare e necessario il diritto liturgico e quanto invece sia precario un culto pur creativo, libero e anche geniale, ma effimero, debole e insufficiente, come è la nostra situazione di uomini peccatori.

5. La lettera e lo spirito nella liturgia

Il diritto liturgico ha subito un notevole attacco nell'attrito tra la *legge* (la *lettera*) e lo *spirito*. Questa discussione, sempre più accesa dal postconcilio ad oggi, ha influito non poco su una equivoca interpretazione dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e ha creato un clima di sfavore e di sospetto su ogni normativa e in particolare riguardo al Codice di Diritto Canonico. L'insegnamento del magistero ha costantemente indicato la giusta via mantenendo l'equilibrio cattolico dell'*et-et* e rifuggendo dall'*aut-aut* protestante. Quindi la *legge* deve sempre comporsi con lo *spirito* e lo *spirito* trova la sua interpretazione più autentica nella *lettera* della legge.

L'interdipendenza necessaria ed indissolubile tra *legge* e *spirito* viene chiaramente affermata dal Concilio a proposito della liturgia in una raccomandazione importante:

«[I chierici] imparino ad osservare le *leggi liturgiche*, di modo che la vita dei seminari e degli istituti religiosi sia profondamente permeata di *spirito liturgico*» (SC 17). Non vi è alcun dubbio quindi che una vera formazione liturgica implichi che lo spirito liturgico sgorgi dall'osservanza delle leggi liturgiche e ad esse si alimenti. Infrante le leggi liturgiche cade lo spirito liturgico, non più formato e garantito dall'oggettività del diritto.

Anche l'attuale diatriba tra *dottrina* e *pastorale*, quasi che ci possa essere una vera pastorale difforme dai principi dottrinali, incide negativamente sulla fedele osservanza del diritto liturgico, indulgendo ad una creatività soggettiva, talvolta difforme dalla legge liturgiche, giustificata in nome dell'inculturazione, delle mutevoli situazioni locali e personali e dei continui mutamenti effimeri della 'cultura' dominante. Da ciò nasce un costume di creatività selvaggia che si abbassa totalmente ad una attenzione antropologica senza più alcuna dipendenza dal diritto, fosse anche il diritto divino.

In realtà già il Vaticano II nella nota apposta alla Costituzione *Gaudium et spes* ha offerto il modo giusto di interpretare il rapporto dottrina-pastorale: «La Costituzione Pastorale "Sulla Chiesa nel mondo contemporaneo" consta di due parti, ma un tutto unitario. La Costituzione detta "Pastorale" perché, basata sui principi dottrinali, intende esporre l'atteggiamento della Chiesa verso il mondo e gli uomini d'oggi. Non manca dunque né l'intento pastorale nella prima parte, né l'intento dottrinale nella seconda [...]».

Alla luce di questo equilibrio possiamo affermare che nella liturgia vera, né al *diritto* manca lo *spirito*, né allo *spirito* è estraneo il *diritto*: lo *spirito* ispira il *diritto* e il *diritto* definisce, interpreta e difende lo *spirito*.

¹ Espressione attribuita a sant'Agostino d'Ippona.

² Scritta sulla facciata della basilica di san Giovanni in Laterano a Roma.

³ S. AGOSTINO, *Epist.*, 54, 1. Cfr. *Contra Faustum*, 19, 9.

⁴ S. AGOSTINO, *Hom.* 80, 3 in *Joan.*; PL 35, 1840.

Le domande dei lettori

A cura della Redazione

1. Sono un sacerdote, della diocesi di [...] vi seguo e leggo sempre con grande interesse cercando di attuare nella parrocchia a me affidata le vostre preziose indicazioni. Vorrei aprire il mio animo per dirvi quale è stata la formazione liturgica che abbiamo avuto noi fin dal seminario e poi ai corsi di aggiornamento [...] Ci veniva spiegato che i libri liturgici non dovevano essere tassativi, ma dovevano essere usati come una indicazione di massima per orientare la nostra creatività. Insomma non si doveva leggere il libro, ma ricrearlo con le nostre parole a seconda dell'assemblea per la quale si celebrava. Tutti noi avevamo paura di essere ritenuti dei 'rubricisti' e ci sentivamo (in buona fede) autorizzati a rifare con libertà riti e testi. Sembra che questo non sia stato il pensiero della Chiesa [...] Chiedo a voi...

Il concetto di libro liturgico come 'canovaccio', ossia indicazione di massima piuttosto che norma tassativa per la celebrazione dei riti, è stato fortemente lesivo del diritto liturgico e causa non trascurabile di una creatività avulsa dall'oggettività delle azioni liturgiche e perciò motivo di molteplici abusi.

In realtà la tradizione liturgica della Chiesa si sviluppa nel senso della determinazione sempre più precisa e dettagliata delle leggi rituali, passando dalla relativa libertà dei primi secoli alla precisione rubricale del Concilio Tridentino.

Questo processo non è da ritenere negativo, quasi che la monumentale costruzione del diritto liturgico avvenuta nell'arco del tempo, sia stata un deragliamento dalla 'libertà dello spirito' e dall'autenticità del culto, come si presume essere stato in origine. E' nella natura intrinseca della liturgia esigere la precisione del diritto ed esplicitare con determinazioni sempre più definite il tenore e il senso dei riti e delle preci. Dal momento che il soggetto della liturgia è il Cristo, indissolubilmente unito alla Chiesa suo mistico corpo, è necessario conoscere con sicurezza il contenuto del suo pensiero e della sua preghiera e individuare la forma specifica dei suoi atti salvifici. La legge dell'oggettività è in tal senso fondamentale in liturgia, ed è questa che assicura al popolo cristiano di aderire con certezza al culto integrale che Cristo capo in indissolubile unione con la Chiesa sua sposa elevano alla divina Maestà. Per raggiungere questa realtà soprannaturale sono necessarie leggi mirate, che diano la forma alla liturgia in modo da distinguerla

nettamente dal soggettivismo mutevole dei sentimenti umani. La liturgia scrive le sue pagine migliori non nella indeterminazione giuridica dei suoi atti, ma nella fedele adesione al suo apparato giuridico, quale composizione organica, coerente e nobile riflesso del diritto divino. L'intervento di riforma non deve indulgere per principio ad una spericolata riduzione del diritto e delle sue sapienti norme, ma piuttosto tendere ad una indefessa e sempre più alta perfezione del diritto liturgico in modo da riflettere con la maggior fedeltà possibile il culto stesso dell'unigenito Figlio di Dio. La forza segreta e sublime della liturgia sta nell'aggancio al culto di Cristo, sommo sacerdote, e non nell'assumere con presunzione i nostri fragili e inefficaci balbettii di creature debilitate dal peccato.

Certo che la mentalità antropocentrica dominante, ispirata al soggettivismo, all'individualismo e al sentimentalismo, non può che sentirsi minacciata dalla solenne imponenza di una liturgia definita, stabile, chiara, oggettiva nei suoi contenuti, perenne nella sua sostanza e vagliata nel crogiuolo della tradizione dei secoli.

Il libro liturgico allora è un dono che la Chiesa mette a disposizione dei suoi sacerdoti e di tutto il popolo di Dio e va seguito in modo precettivo e con animo grato. La Chiesa inoltre stabilisce il grado di obbligatorietà delle varie leggi liturgiche e consente adeguati spazi di scelta e libertà, che tuttavia vanno impiegati con una intelligenza formata liturgicamente.

2. In passato i sacerdoti mostravano un rispetto sacro delle norme liturgiche e traspariva in loro il timore di non averle osservate in modo preciso. Questo loro esempio suscitava anche in noi fedeli i medesimi sentimenti e si stava in chiesa in silenzio e con devozione. Oggi non esiste più niente di questo. Va bene tutto e il suo contrario e qualora si dovessero fare delle osservazioni si è pure rimproverati (Un sacrista).

Questa situazione è il sintomo della caduta totale del diritto liturgico, che non risparmia gli edifici e i luoghi di culto; i ministri sacri nel loro abbigliamento, linguaggio e comportamento; i riti con le loro leggi, ritmi e simboli; ecc. Tutto è abbandonato ad uno spontaneismo senza freno, che viene pure ritenuto liberante e autentico. In realtà il *sacrum* liturgico viene sostituito fatalmente dal più gretto costume profano intessuto di secolarizzazione e di luoghi comuni propri della mentalità mondana e terrenista. Il collasso del soprannaturale è drammatico e il respiro dell'eterno è estinto. Il funzionalismo esasperato di una prassi sociologica travolge ogni prospettiva mistica e la *salus animarum* lascia il posto alla 'promozione umanitaria' di un mondo senza Dio e chiuso nell'orizzonte materiale.

Come uscire da questa situazione? Con una coraggiosa e precisa osservanza del diritto liturgico. Quando in un campo riarso la terra sterile non produce più niente se non sterpi, basta una copiosa irrigazione perché riprenda vita e la vegetazione diventi rigogliosa. Così se sul terreno sterile di una liturgia profanata e secolarizzata si riprende con determinazione ad osservare il diritto liturgico in ogni sua parte subito la celebrazione si rianima, si riveste di sacralità e trasmette con mirabile efficacia la Grazia divina. Il diritto liturgico, infatti, è il canale della grazia soprannaturale, che si riversa copiosa attraverso le mediazione dei *riti* e delle *preci* stabilite dal Signore e dalla sua Chiesa.

Allora quando i luoghi sacri saranno avvolti dal silenzio, i sacri ministri rivestiti con i loro nobili abiti liturgici, i riti svolti con gravità interiore ed esteriore, le preci elevate con solenne maestà, i canti e la musica ispirati alla verità e alla santità del dogma; quando ogni cosa sarà resa docile al diritto stabilito da Dio e conforme alla tradizione ricevuta dai Padri come parte sostanziale del *depositum fidei*; allora il popolo cristiano sarà rispettato nei suoi diritti di popolo sacerdotale e sarà condotto da pastori fedeli a risalire dalle cose visibili fino alla contemplazione di quelle eterne.

3. Sono un seminarista mi piace molto la vostra linea editoriale precisa e moderata, vi pongo la seguente domanda: ma il Concilio non ha semplificato la liturgia e tante altre cose? Perché di nuovo voler complicare con un ritorno ad un 'rubricismo' ormai passato?

E' questa la domanda d'obbligo che vien fatta quando si insiste con una certa energia per riproporre il valore delle norme liturgiche. E' vero che il Concilio Vaticano II ha disposto una opportuna semplificazione dei riti, secondo le note indicazioni della Costituzione liturgica *Sacrosanctum Concilium*: «I riti splendano per nobile semplicità; siano trasparenti per il fatto della loro brevità e senza inutili ripetizioni; siano adattati alla capacità di comprensione dei fedeli né abbiano bisogno, generalmente, di molte spiegazioni» (SC 34).

Occorre dire con chiarezza che questa disposizione non è contro il diritto liturgico, ma a favore del medesimo. Infatti, se in determinati casi è necessario integrare una normativa insufficiente o correggere leggi mancanti o

aggiornarne altre non più attuali, in altri casi è la dignità del diritto stesso e la sua efficacia che impongono una semplificazione, ossia un togliere il 'troppo e il vano'. Tale procedimento però è attuato per migliorare il complesso giuridico, renderlo più qualificato, più spedito e più adatto a raggiungere il fine stesso della legge.

Ora la disposizione del Vaticano II è da intendere in questa prospettiva: una normativa liturgica il più possibile adeguata, sia ad esprimere fedelmente il mistero divino, sia a trasmetterlo efficacemente al popolo per elevarlo all'incontro col mistero. Semplificare la legge per renderla più chiara ed efficace non significa svuotarla del suo contenuto misterico o privarla del suo intento ispirato a maggior efficacia pastorale per la santificazione dei fedeli.

Che la riforma liturgica abbia realizzato una semplificazione eccessiva o insufficiente, a seconda dei diversi pareri, si dovrà valutare in uno studio approfondito dei vari riti. La Chiesa potrà sempre emendare ciò lei stessa ha operato, se vi è una giusta motivazione.

Tuttavia la semplificazione del diritto liturgico è, a livello di principio, nella mente della Chiesa, in favore del diritto e non certamente in contrasto con esso.

Sandro Botticelli, Cappella Sistina, *Le prove di Mosè*, particolare: Mosè conduce il popolo fuori dall'Egitto affinché esso possa servire il Signore nel culto in piena libertà (cf. Es 7, 26; 9,1; 9,13; 10,3).



I diritti di Dio

Intervista al dott. Daniele Nigro

In relazione al tema di questo nostro numero della rivista: *Il diritto liturgico*, segnaliamo ai lettori un prezioso libro del dott. Daniele Nigro dal titolo: *I diritti di Dio – La liturgia dopo il Vaticano II*, ed. Sugarco, 2012.

Il libro ha la prefazione del card. Raymond Leo Burke, ed in esso si afferma che: «Sembra che la riforma liturgica abbia inferto un duro colpo all'osservanza delle norme fondamentali della liturgia romana, se non al principio stesso di diritto liturgico. Cosa è successo? [...] Papa Benedetto XVI ha precisato ad esempio che "il nuovo messale veniva inteso come un'autorizzazione o perfino come un obbligo alla creatività, la quale portò spesso a deformazioni della Liturgia al limite del sopportabile"».

A Nigro abbiamo rivolto alcune domande per comprendere il significato e il valore del diritto liturgico e illuminare su questo argomento, alquanto incompreso e trascurato, i nostri lettori. A Nigro quindi un grato ringraziamento per questo suo prezioso e competente contributo, che certamente sarà letto con interesse e con frutto.

1. Cosa si deve intendere per diritto liturgico?

Per rispondere in maniera esaustiva a questa domanda, occorrerebbero tempo e spazio che, purtroppo, qui non abbiamo, anche perché negli ultimi tempi si è scritto e dibattuto molto su cosa debba intendersi per diritto liturgico; tuttavia cercherò di sintetizzare gli aspetti più importanti della questione. In generale, la maggior parte della dottrina, intende per diritto liturgico l'insieme delle norme che regolano la Liturgia. Senza condannare del tutto tale definizione di diritto liturgico, occorre dire che essa è solo parziale, e rischia di ingenerare l'idea che il diritto sia liturgico non per essenza, ma solo per appartenenza. In realtà si ritiene il diritto come qualcosa di esterno alla Liturgia, come qualcosa che non è parte della realtà liturgica, ma che si utilizza perché, come tutte le azioni umane,

anche la Liturgia ha bisogno di essere ordinata e regolata.

Allora, per capire più in profondo il legame tra diritto e Liturgia, conviene recuperare la nozione tomista di diritto, acquisita dal patrimonio romano, secondo la quale il diritto è la *ipsam rem iustam*, la cosa giusta in se stessa, ciò che è giusto. Così, da questa prospettiva, il punto di partenza non è più la legge o norma che regola la Liturgia, che pure è importante, ma la dimensione di giustizia della "cosa liturgica", in altre parole ciò che è giusto nella Liturgia. Più che regola, il diritto è una componente sostanziale strutturante e configurante dell'azione sacra. L'orizzonte positivista, nel quale siamo stati abituati a muoverci, lentamente si allarga, per essere poi abbandonato e poter penetrare nell'essenza delle cose.

Infine bisogna sempre ricordare che il diritto liturgico è in stretta correlazione con l'essenza



pubblicistica della Liturgia, ascrivibile alla sistematicità istituzionale della Chiesa. Essa è il "culto pubblico totale del Corpo mistico di Cristo". Puntuali e profonde sono, a tal proposito, le parole utilizzate dal Servo di Dio Pio XII nell'enciclica *Mediator Dei*: «La Sacra Liturgia è il culto pubblico che il nostro Redentore rende al Padre come Capo della Chiesa, ed è il culto che la società dei fedeli rende al suo Capo e, per mezzo di Lui, all'Eterno Padre. È, per definirla più brevemente, il culto integrale del Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè del Capo e delle sue membra». Esse compongono, a mio avviso, la più compiuta ed eccelsa definizione di cosa la Chiesa intenda per Liturgia.

2. Come si manifesta il diritto all'interno delle celebrazioni liturgiche?

Se si segue l'impostazione poc'anzi delineata, le manifestazioni del diritto nella Liturgia sono

molteplici. Una buona parte di queste, anche se non va assolutizzata, riguarda per esempio i diritti dei fedeli, derivanti dal diritto enunciato nel n°12 dell'Istruzione *Redemptionis sacramentum*: «Tutti i fedeli, invece, godono del diritto di avere una liturgia vera e in particolar modo una celebrazione della santa Messa che sia così come la Chiesa ha voluto e stabilito, come prescritto nei libri liturgici e dalle altre leggi e norme».

Tuttavia, lo stesso numero dell'Istruzione, fa riferimento a quella che potrebbe ritenersi la manifestazione più nota ed evidente del diritto nella Liturgia, ovvero le rubriche. Senza addentrarci troppo nella questione, ricordiamo che le rubriche, in ambito liturgico, sono le prescrizioni che regolano lo svolgimento del culto. Il loro nome è dovuto al fatto che, per distinguerle meglio dai testi che regolavano, si cominciò a vergarle in rosso, da qui *rubricae*. Esse si possono trovare o raggruppate in particolari libri, o riunite all'inizio dei libri liturgici o al principio delle singole parti, oppure, infine, incluse tra un testo e l'altro.

È bene ricordare che l'individuazione di un rito e la possibilità di distinguerlo da un altro, ovvero l'identità dell'esecuzione liturgica, sono date dalla fissazione normativa dello svolgimento di tutti i movimenti. La rubricistica cattolica ha regolato ciò in modo minuzioso, a motivo dell'importanza notevole degli atteggiamenti del corpo nella Liturgia, impedendo così il personalismo del celebrante e nello stesso tempo riducendo quello dei fedeli ad una gamma ristretta di gesti fatti in gruppo. Alla base di tale processo di formazione rubricale, spontaneo ed auspicato sin dai primi tempi della Chiesa, vi è la preoccupazione fondamentale dell'autorità ecclesiastica di salvaguardare l'identità del rito romano non tanto come espressione cerimoniale, ma come manifestazione del credo della Chiesa Cattolica. Sebbene oggi col termine "rubricismo" le si voglia condannare, e nella pratica si è giunti addirittura ad ignorarle generando un effetto caotico nell'ambito liturgico - effetto riscontrabile da tutti in questi tempi - in realtà senza le rubriche il rito romano non avrebbe i suoi connotati dottrinali, culturali e spirituali che lo contraddistinguono in special modo dai riti orientali e, con le dovute distinzioni, dagli altri riti occidentali ancora in vita o scomparsi.



Prove di Mosè, affresco (348,5x558 cm) di Sandro Botticelli e aiuti, 1481 - 1482, decorazione del registro mediano della Cappella Sistina.



3. Il diritto liturgico è parte facoltativa o necessaria dei riti liturgici?

Alla luce di quanto asserito nella risposta alla prima domanda, ovvero che il diritto è una dimensione intrinseca e connaturale del fenomeno liturgico, esso non può assolutamente essere considerato una parte facoltativa della Liturgia, salvo, in caso contrario, perdere il senso vero ed autentico del culto pubblico della Chiesa. Ovviamente con ciò non si vuole affermare che il diritto sia tutto o la cosa più importante, ma solo far comprendere come esso sia parte integrante della Liturgia, e cooperi alla compiutezza, complessività e perfezione del culto. Infatti l'elemento giuridico costituisce un aspetto o dimensione contingente di una realtà ben più complessa, misterica, soprannaturale, trascendente, che supera abbondantemente la semplice concretizzazione e realizzazione della giustizia nel popolo di Dio. Serve ancora una volta ricordare quanto dichiarato nella *Redemptionis sacramentum* circa l'arbitrarietà, che è l'espressione massima di chi ritiene meramente facoltative le prescrizioni dell'autorità in ambito liturgico: «Atti arbitrari, infatti, non giovano a un effettivo rinnovamento, ma ledono il giusto diritto dei fedeli all'azione liturgica che è espressione della vita della Chiesa secondo la sua tradizione e la sua disciplina» (n°11).

Del resto una conferma di questo carattere necessario del diritto si può desumere anche dalla

lettura del n°22 § 3 di *Sacrosanctum concilium*, poiché in esso si stabilisce che «nessun altro, anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica».

4. Chi stabilisce il diritto liturgico?

Il can. 838 del Codice di Diritto Canonico, riprendendo *Sacrosanctum concilium* n°22, prescrive che: «§1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano. §2. È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della

Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni nelle lingue correnti, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate fedelmente ovunque. §3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, dopo averle adattate convenientemente entro i limiti definiti negli stessi libri liturgici, e pubblicarle, previa autorizzazione della Santa Sede. §4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti».

Se la Sede Romana, ossia il Pontefice, è l'autorità primaziale che modera la Liturgia romana in tutta la Chiesa Cattolica, lo strumento esecutivo di tale «*moderatio*» è la competenza Congregazione della Curia Romana, ovvero la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. La Sede Romana, con le dovute differenze, modera oltre ai riti occidentali, anche i riti delle Chiese cattoliche orientali, mediante l'apposita Congregazione. Inoltre è bene segnalare che il compito di mantenere l'ordine liturgico, di rimuovere gli abusi, di preparare i testi liturgici, di esaminare i calendari particolari ecc. sono tutte competenze già appartenenti alla Sacra Congregazione dei Riti istituita dopo Trento, alle quali si è aggiunta la revisione degli adattamenti compiuti dalle Conferenze Episcopali.

All'autorità della Santa Sede si affianca in subordine quella del Vescovo diocesano e delle Conferenze Episcopali; il primo e le seconde hanno come

strumenti le commissioni liturgiche locali e nazionali o territoriali, con compiti di dirigere la pastorale liturgica, quindi esecutivi. Va segnalata anche la presenza di commissioni congiunte o miste internazionali dei maggiori gruppi linguistici, che dovrebbero essere sottoposte alle rispettive Conferenze Episcopali. Purtroppo il lavoro di tali commissioni di esperti, non di rado è stato accusato, e non a torto, di aver preso il posto dell'autorità dei Vescovi e "fabbricato" la Liturgia, specialmente per quanto concerne la traduzione dei libri liturgici ed alcuni adattamenti.

Resta, infine, una questione di fondo - alla quale non è possibile dare in questa sede una risoluzione - riguardante l'effettiva autorità primaziale della Sede Apostolica sulla Liturgia: se ed in che misura ce l'abbia. In altre parole si pone la domanda, più volte sollevata dallo stesso Papa Benedetto XVI, circa il diritto del Pontefice di modificare un rito risalente alla tradizione apostolica e tramandato attraverso i secoli. Questo perché il Sommo Pontefice non è il padrone, ma il custode del tesoro istituito dal Signore e affidato alla Chiesa.

5. ... e la creatività liturgica?

Visto che l'impulso alla creatività viene attribuito al Concilio Vaticano II, desidero subito precisare che il termine "creatività" non compare esplicitamente in *Sacrosanctum concilium*, a meno che non lo si voglia ritenere sinonimo di quello ricorrente di "adattamento". Devo altresì dichiarare che personalmente nutro forti dubbi anche sul concetto stesso di "adattamenti" e sulla loro reale utilità; anzi ritengo che tale modo di procedere nasconda una concezione di profonda sfiducia nei confronti del rito così come pensato e tramandato dalla Santa Madre Chiesa e della sua forza intrinseca, tanto da aver bisogno di essere "adattato", non si sa bene poi a che cosa. E se è vero che la Costituzione liturgica del Vaticano II stabilisce che le innovazioni e le modifiche devono attuarsi solo se lo esige una vera e certa utilità della Chiesa, l'*Institutio* del Messale prevede la possibilità di introdurre adattamenti - quali la scelta di alcuni testi e riti, canti, letture, orazioni, monizioni, gesti che siano più corrispondenti alle necessità, alla preparazione e capacità di comprensione dei partecipanti - da parte dello stesso sacerdote celebrante. Ormai, a furia di creatività ed adattamenti, si fa fatica a riconoscere il nostro venerabile rito romano ed appare più che mai in pericolo la salvaguardia dell'unità dello stesso, che è parte rilevante del patrimonio liturgico della Chiesa Cattolica.

In conclusione la norma rituale, da seguire umilmente, non è ciò che limita o impedisce la significatività celebrativa, ma è ciò che rende possibile l'esistenza stessa di un rito, divenendo

principio creativo, poiché struttura ed organizza la vita dell'uomo. Come mi piace spesso ripetere, non per mancanza di creatività, ma perché ritengo essere un punto centrale della questione, quanto evidenziato è inoltre essenziale per l'effettiva efficacia performativa del rito. Infatti, si può affermare che i soggetti, nel prender parte alla Liturgia, subiscono un cambiamento di *status*. Il cambiamento più rilevante si attua in chi partecipa ed in questo può rinvenirsi la creatività vera e propria del rito. Quindi più che di creatività nel rito io parlerei di creatività del rito, cioè di ciò che il rito crea e produce nell'uomo che si lascia introdurre nel grande mistero del Santo Sacrificio dell'Altare.

Nelle immagini: Punizione di Datan e Core e ribelli, Sandro Botticelli, particolari, Cappella Sistina. Nel comportamento di Core e Datan vi è un esplicito rifiuto dell'autorità di Mosè e di Aronne e quindi delle prescrizioni del culto volute e istituite da Dio.



Il canto dei ministri nella celebrazione eucaristica

Mo. Aurelio Porfiri

Quando si parla di un argomento come quello del canto dei ministri nella celebrazione eucaristica, si rischia di vedere questo tema in maniera distorta o incompleta, in quanto spesso ci si concentra su come e cosa il coro debba cantare, su quale strumenti sarebbero o no concessi nella liturgia, se il popolo deve cantare ogni cosa o ogni tanto si può far riposare; insomma, la risposta a queste domande la saprebbero tutti, basterebbe dare un'occhiata alla documentazione esistente. Parleremo anche di questi temi in seguito, in fondo ripetendo quello che tutti sanno: esiste un Concilio Vaticano II reale e uno immaginario; il Concilio reale è quello che si legge dai documenti, quello immaginario è quello

che è mosso dal suo ineffabile "spirito" che, "soffiando dove vuole", spesso e volentieri nelle intenzioni di molti liturgisti di nuovo conio soffia nella loro direzione. Purtroppo la loro direzione è impregnata di immanentismo, relativismo, storicismo e chi più ne ha più ne metta, così da rendere i veri dettami del Concilio lettera morta.

Ora, soffermandoci sulla questione del canto dei ministri nella celebrazione, osserviamo questo *mirabile dictum* della *Sacrosanctum concilium*: "L'azione liturgica riveste una forma più nobile quando i divini uffici sono celebrati solennemente con il canto, con i sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo" (113). Ora cerchiamo un attimo di comprendere questo passaggio; si dice che l'azione liturgica ha una forma più nobile quando i divini uffici sono rivestiti di solennità. Questa solennità viene raggiunta (anche) attraverso il canto; questo canto scaturisce (anche) dai sacri ministri e dalla partecipazione attiva del popolo. Ora, si è spesso e molto straparlatto sul fatto che il popolo deve partecipare e si è ampiamente disputato su cosa si volesse intendere con questa partecipazione (Porfiri, 2016). Ma quello che mi sembra anche chiaro e degno di nota è il fatto che il canto dei sacri ministri è necessario come il canto del popolo (secondo modalità partecipative proprie, non secondo il partecipazionismo frenetico in voga negli ultimi decenni). Questo



canto dei sacri ministri viene ritenuto così importante che, nel paragrafo destinato alla formazione musicale si afferma quanto segue: *“Si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati dei religiosi e delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche. Per raggiungere questa formazione si abbia cura di preparare i maestri destinati all'insegnamento della musica sacra. Si raccomanda, inoltre, dove è possibile, l'erezione di istituti superiori di musica sacra. Ai musicisti, ai cantori e in primo luogo ai fanciulli si dia anche una vera formazione liturgica”* (115). Come si legge, la formazione nei seminari e negli studentati di religiosi e religiose è citata per prima rispetto alla formazione, pur necessaria, destinata ad altre categorie. Non si deve pensare che questa formazione sia soltanto un insegnamento di tipo culturale, in quanto in questi ambiti tutto tende a formare il sacerdote nel suo ruolo di *alter Christus*, per la celebrazione eucaristica. Infatti si dice “formazione e pratica musicale”, unendo la parte teorica e culturale con la parte pratica, di cui il canto dei ministri è elemento essenziale. In effetti questo concetto viene esplicitato ancora meglio dalla Istruzione applicativa Musicam Sacram del 1967, che molto chiaramente afferma: *“Tra la forma solenne più completa delle celebrazioni liturgiche, nella quale tutto ciò che richiede il canto viene di fatto cantato, e la forma più semplice, nella quale non si usa il canto, si possono avere diversi gradi, a seconda della maggiore o minore ampiezza che si attribuisce al canto. Tuttavia nello scegliere le parti da cantarsi si cominci da quelle che per loro natura sono di maggiore importanza: prima di tutto quelle spettanti al sacerdote e ai ministri, cui deve rispondere il popolo, o che devono essere cantate dal sacerdote insieme con il popolo; si aggiungano poi gradualmente quelle che sono proprie dei soli fedeli o della sola «schola cantorum»”* (7). Quindi, da ciò che si legge, si consegue che le parti spettanti al sacerdote devono essere considerate le più importanti per ciò che riguarda il canto. Una affermazione non da poco, che va letta insieme con quanto si dice poco più avanti: *“Ogni volta che, per una celebrazione liturgica in canto, si può fare una scelta di persone, è bene dar la preferenza a coloro che sono più capaci nel canto; e ciò soprattutto quando si tratta di azioni liturgiche più solenni, di celebrazioni che comportano un canto più difficile o che vengono trasmesse per radio o per televisione. Se poi questa scelta non è possibile, e il sacerdote o il ministro non è capace di eseguire convenientemente le parti di canto, questi può recitare ad alta voce, declamando, l'una o l'altra delle parti più difficili a lui spettanti; ma ciò non deve favorire solo la comodità del sacerdote o del ministro”* (8). Questo paragrafo va commentato con un pochino più di attenzione. Viene detto che il fatto di recitare ad altra voce non è la situazione da considerarsi normale ma una eventualità qualora il sacerdote o il ministro non fossero capaci di eseguire le parti in

canto; si dice anche che il recitare ad alta voce deve essere “declamato”, non una semplice lettura a voce alta. Declamare richiede una recitazione misurata e in alcuna misura anche accompagnata dai gesti, quindi è una recitazione ritualizzata, non una semplice lettura. Ma ricordiamo, questa è considerata una eventualità remota (*“non deve favorire solo la comodità del sacerdote o del ministro”*) rispetto al fatto che il celebrante o il ministro canti la parte che gli è propria. Inoltre si dice che è permesso declamare le parti più difficili, non tutto ciò che dovrebbe essere cantato. La Musicam Sacram specifica in modo ancora più netto questo concetto un poco più avanti (16) quando si legge: *“Non c'è niente di più solenne e festoso nelle sacre celebrazioni di una assemblea che, tutta, esprime con il canto la sua pietà e la sua fede. Pertanto la partecipazione attiva di tutto il popolo, che si manifesta con il canto, si promuova con ogni cura, seguendo questo ordine: a) Comprenda prima di tutto le acclamazioni, le risposte ai saluti del sacerdote e dei ministri e alle preghiere litaniche; inoltre le antifone e i salmi, i versetti intercalari o ritornelli, gli inni e i cantici. b) Con una adatta catechesi e con esercitazioni pratiche si conduca gradatamente il popolo ad una sempre più ampia, anzi fino alla piena partecipazione a tutto ciò che gli spetta. c) Si potrà tuttavia affidare alla sola «schola» alcuni canti del popolo, specialmente se i fedeli non sono ancora sufficientemente istruiti, o quando si usano composizioni musicali a più voci, purché il popolo non sia escluso dalle altre parti che gli spettano. Ma non è da approvarsi l'uso di affidare per intero alla sola «schola cantorum» tutte le parti cantate del «Proprio» e dell'«Ordinario», escludendo completamente il popolo dalla partecipazione nel canto”*. Quindi si deve concepire come priorità il punto a, che riguarda proprio i dialoghi del sacerdote con l'assemblea. Quali sono questi interventi dei sacri ministri? Ci viene incontro anche qui la Musicam Sacram. Al numero 28 introduce questo criterio per discernere dell'uso della musica nella celebrazione liturgica: *“Rimane in vigore la distinzione tra Messa solenne, Messa cantata e Messa letta, stabilita dall'Istruzione del 1958 (n. 3), secondo la tradizione e le vigenti leggi liturgiche. Tuttavia, per motivi pastorali, vengono proposti per la Messa cantata dei gradi di partecipazione, in modo che risulti più facile, secondo le possibilità di ogni assemblea liturgica, rendere più solenne con il canto la celebrazione della Messa. L'uso di questi gradi sarà così regolato: il primo potrà essere usato anche da solo; il secondo e il terzo, integralmente o parzialmente, solo insieme al primo. Perciò si curi di condurre sempre i fedeli alla partecipazione piena al canto”*. Ora, vista questa tripartizione dei gradi di partecipazione ci interessa di sapere cosa specialmente il primo comprende, essendo quello che può essere usato anche da solo: *“Il primo grado comprende: a) nei*

riti d'ingresso: — il saluto del sacerdote celebrante con la risposta dei fedeli; — l'orazione; b) nella liturgia della parola: — le acclamazioni al Vangelo; c) nella liturgia eucaristica: — l'orazione sulle offerte; — il prefazio, con il dialogo e il Sanctus; — la dossologia finale del Canone; — il Pater noster con la precedente ammonizione e l'embolismo: — il Pax Domini; — l'orazione dopo la comunione; — le formule di congedo". Ora, è abbastanza semplice capire che anche qui si sta parlando dei canti propri al sacerdote.

Detto tutto questo, sistemato e chiarito il quadro legislativo, bisogna però chiedersi perché allora i sacerdoti non cantano e anzi, si rifiutano di cantare spesso e volentieri. In effetti è molto singolare che proprio quei sacerdoti che brucerebbero i brani polifonici perché "escludono l'assemblea dal partecipare" (dimostrando una concezione "attivista" della partecipazione, non una partecipazione attiva) sono poi i primi a dire che loro, però, "non possono cantare". Questo sarebbe un mistero per alcuni se non fosse invece chiaro che si tratta di una tragedia, la tragedia della formazione (non solo liturgica) dei sacerdoti negli ultimi decenni, abbeveratisi di false ermeneutiche del Concilio e sostanzialmente imbevuti di canti "liturgici" sentimentalistici che l'hanno fatta da padrone (e ancora lo fanno) nella lunga stagione del dopo Concilio. Non servirà scomodare qui le neuroscienze, disciplina che ci potrebbe però insegnare cosa sono i neuroni specchio, quella categoria di neuroni che si attivano quando una stessa azione è compiuta da altri. Non serve questo per capire che non si può pretendere che gli altri cantano quando l'attore principale del canto sta zitto e muto sull'altare e ti fissa imperterrito. E il sacerdote non canta perché non è stato formato al canto, come detto in precedenza, perché è figlio della formazione liturgica e musicale del dopo Concilio che ha spazzato via secoli di prassi ecclesiale per il niente (no-ens), per il vuoto sentimentalismo (che non è il sentimento) che si è appropriato delle nostre celebrazioni soffocandole in un abbraccio mortale. Ci sono sacerdoti che cantano, ma essi sono una minoranza rispetto alla grande massa.

Punizione di Datan e Core e ribelli, affresco (348,5x570 cm) di Sandro Botticelli e, 1480 - 1482, registro mediano della Cappella Sistina.

Rinnova la tua adesione
e regala un abbonamento a

LITURGIA "CULMEN ET FONS"

**4 numeri annui: abbonamento ordinario
15.00 euro - sostenitore 20 euro sul
conto corrente postale n. 9 2 0 5 3 0 3 2
IBAN: IT23 B076 0101 8000 0009 2053 032
intestato ad Associazione Culturale Amici
della Liturgia via Stoppani, 3 - Rovereto
- 38068 (Trento); causale: abbonamento.**



Congregazione del Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti

L'espressione rituale del dono della pace nella Messa

Lettera circolare

1. «Vi lascio la pace, vi do la mia pace»¹, sono le parole con le quali Gesù promette ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo, prima di affrontare la passione, il dono della pace, per infondere in loro la gioiosa certezza della sua permanente presenza.

2. Dopo la sua risurrezione, il Signore attua la sua promessa presentandosi in mezzo a loro nel luogo dove si trovavano per timore dei Giudei, dicendo: «Pace a voi!»². Frutto della redenzione che Cristo ha portato nel mondo con la sua morte e risurrezione, la pace è il dono che il Risorto continua ancora oggi ad offrire alla sua Chiesa riunita per la celebrazione dell'Eucaristia per testimoniarla nella vita di tutti i giorni.

Nella tradizione liturgica romana lo scambio della pace è collocato prima della Comunione con un suo specifico significato teologico. Esso trova il suo punto di riferimento nella contemplazione eucaristica del mistero pasquale - diversamente da come fanno altre famiglie liturgiche che si ispirano al brano evangelico di Matteo (cf. Mt 5, 23) - presentandosi così come il "bacio pasquale" di Cristo risorto presente sull'altare³. I riti che preparano alla comunione costituiscono un insieme ben articolato

entro il quale ogni elemento ha la sua propria valenza e contribuisce al senso globale della sequenza rituale che converge verso la partecipazione sacramentale al mistero celebrato. Lo scambio della pace, dunque, trova il suo posto tra il Pater noster - al quale si unisce mediante l'embolismo che prepara al gesto della pace - e la frazione del pane - durante la quale si implora l'Agnello di Dio perché ci doni la sua pace -. Con questo gesto, che «ha la funzione di manifestare pace, comunione e carità»⁴, la Chiesa «implora la pace e l'unità per se stessa e per l'intera famiglia umana, e i fedeli esprimono la comunione ecclesiale e l'amore vicendevole, prima di comunicare al Sacramento»⁵, cioè al Corpo di Cristo Signore.

3. Nell'Esortazione Apostolica post-sinodale *Sacramentum caritatis* il Papa Benedetto XVI aveva affidato a questa Congregazione il compito di considerare la problematica concernente lo scambio della pace⁶, affinché fosse salvaguardato il senso sacro della celebrazione eucaristica e il senso del mistero nel momento della Comunione sacramentale: «L'Eucaristia è per sua natura Sacramento della pace. Questa dimensione del Mistero eucaristico trova nella Celebrazione liturgica specifica espressione nel rito dello scambio della pace. Si tratta indubbiamente di un segno di grande valore (cf. Gv 14, 27). Nel nostro tempo, così spaventosamente carico di conflitti, questo gesto acquista, anche



dal punto di vista della sensibilità comune, un particolare rilievo in quanto la Chiesa avverte sempre più come compito proprio quello di implorare dal Signore il dono della pace e dell'unità per se stessa e per l'intera famiglia umana. [...] Da tutto ciò si comprende l'intensità con cui spesso il rito della pace è sentito nella Celebrazione liturgica. A questo proposito, tuttavia, durante il Sinodo dei Vescovi è stata rilevata l'opportunità di moderare questo gesto, che può assumere espressioni eccessive, suscitando qualche confusione nell'assemblea proprio prima della Comunione. E bene ricordare come non tolga nulla all'alto valore del gesto la sobrietà necessaria a mantenere un clima adatto alla celebrazione, per esempio facendo in modo di limitare lo scambio della pace a chi sta più vicino»⁷.

4. Il Papa Benedetto XVI, oltre a mettere in luce il vero senso del rito e dello scambio della pace, ne evidenziava il grande valore come contributo dei cristiani, con la loro preghiera e testimonianza a colmare le angosce più profonde e inquietanti dell'umanità contemporanea. Dinanzi a tutto ciò egli rinnovava il suo invito a prendersi cura di questo rito e a compiere questo gesto liturgico con senso religioso e sobrietà.

5. Il Dicastero, su disposizione del Papa Benedetto XVI, ha già interpellato le Conferenze dei Vescovi nel maggio del 2008 chiedendo un parere se mantenere lo scambio della pace prima della Comunione, dove si trova adesso, o se trasferirlo in un altro momento, al fine di migliorare la comprensione e lo svolgimento di tale gesto. Dopo approfondita riflessione, si è ritenuto conveniente conservare nella liturgia romana il rito della pace nel suo posto tradizionale e non introdurre cambiamenti strutturali nel Messale Romano. Si offrono di seguito alcune disposizioni pratiche per meglio esprimere il contenuto dello scambio della pace e per moderare le sue espressioni eccessive che suscitano confusione nell'assemblea liturgica proprio prima della Comunione.

6. Il tema trattato è importante. Se i fedeli non comprendono e non dimostrano di vivere, con i loro gesti rituali, il significato corretto del rito della pace, si indebolisce il concetto cristiano della pace e si pregiudica la loro fruttuosa partecipazione all'Eucaristia. Pertanto, accanto alle precedenti riflessioni che possono costituire il nucleo per una opportuna catechesi al riguardo, per la quale si forniranno alcune linee orientative, si offre alla saggia considerazione delle Conferenze dei Vescovi qualche suggerimento pratico:

a) Va definitivamente chiarito che il rito della pace possiede già il suo profondo significato di preghiera e offerta della pace nel contesto dell'Eucaristia. Uno scambio della pace correttamente compiuto tra i partecipanti alla Messa arricchisce di significato e conferisce espressività al rito stesso. Pertanto, è del tutto

legittimo asserire che non si tratta di invitare "meccanicamente" a scambiarsi il segno della pace. Se si prevede che esso non si svolgerà adeguatamente a motivo delle concrete circostanze o si ritiene pedagogicamente sensato non realizzarlo in determinate occasioni, si può omettere e talora deve essere omissio. Si ricorda che la rubrica del Messale recita: "*Deinde, pro opportunitate, diaconus, vel sacerdos, subiungit: Offerte vobis pacem*"⁸.

Sulla base delle presenti riflessioni, può essere consigliabile che, in occasione ad esempio della pubblicazione della traduzione della terza edizione tipica del Messale Romano nel proprio Paese o in futuro quando vi saranno nuove edizioni del medesimo Messale, le Conferenze dei Vescovi considerino se non sia il caso di cambiare il modo di darsi la pace stabilito a suo tempo. Per esempio, in quei luoghi dove si optò per gesti familiari e profani del saluto, dopo l'esperienza di questi anni, essi potrebbero essere sostituiti con altri gesti più specifici.

c) Ad ogni modo, sarà necessario che nel momento dello scambio della pace si evitino definitivamente alcuni abusi come:

- *L'introduzione di un "canto per la pace", inesistente nel Rito romano*⁹.

- *Lo spostamento dei fedeli dal loro posto per scambiarsi il segno della pace tra loro.*

- *L'allontanamento del sacerdote dall'altare per dare la pace a qualche fedele.*

- *Che in alcune circostanze, come la solennità di Pasqua e di Natale, o durante le celebrazioni rituali, come il Battesimo, la Prima Comunione, la Confermazione, il Matrimonio, le sacre Ordinanze, le Professioni religiose e le Esequie, lo scambio della pace sia occasione per esprimere congratulazioni, auguri o condoglianze tra i presenti*¹⁰.

d) Si invitano ugualmente tutte le Conferenze dei Vescovi a preparare delle catechesi liturgiche sul significato del rito della pace nella liturgia romana e sul suo corretto svolgimento nella celebrazione della Santa Messa. A tal riguardo la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti allega alla presente Lettera circolare alcuni spunti orientativi.

7. La relazione intima tra la *lex orandi* e la *lex credendi* deve ovviamente estendersi alla *lex vivendi*. Raggiungere oggi un serio impegno dei cattolici nella costruzione di un mondo più giusto e più pacifico s'accompagna ad una comprensione più profonda del significato cristiano della pace e questo dipende in gran parte dalla serietà con la quale le nostre Chiese particolari accolgono e invocano il dono della pace e lo esprimono nella celebrazione liturgica. Si insiste e si invita a fare passi efficaci su

tale questione perché da ciò dipende la qualità della nostra partecipazione eucaristica e l'efficacia del nostro inserimento, così come espresso nelle beatitudini, tra coloro che sono operatori e costruttori di pace¹.

8. Al termine di queste considerazioni, si esortano, pertanto, i Vescovi e, sotto la loro guida, i sacerdoti a voler considerare e approfondire il significato spirituale del rito della pace nella celebrazione della Santa Messa, nella propria formazione liturgica e spirituale e nell'opportuna catechesi ai fedeli. Cristo è la nostra pace², quella pace divina, annunciata dai profeti e dagli angeli, e che Lui ha portato nel mondo con il suo mistero pasquale. Questa pace del Signore Risorto è invocata, annunciata e diffusa nella celebrazione, anche attraverso un gesto umano elevato all'ambito del sacro.

Il Santo Padre Francesco, il 7 giugno 2014, ha approvato e confermato quanto è contenuto in questa Lettera circolare, preparata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, e ne ha disposto la pubblicazione.

Dalla sede della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 8 giugno 2014, nella Solennità di Pentecoste.

Antonio Card. CANIZARES LLOVERA

Prefetto

1 Gv 14,27.

2 Cf. Gv 20, 19-23.

3 Cf. MISSALE ROMANUM ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum, Editio typica, 1962, Ritus servandus, X, 3.

4 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr., *Redemptionis sacramentum*, 25 marzo 2004, n. 71: AAS96 (2004) 571.

5 MISSALE ROMANUM, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum, editio typica tertia, diei 20 aprilis 2000, Typis Vaticanis, reimpressio emendata 2008, Ordinamento Generale del Messale Romano, n. 82. Cf. BENEDETTO XVI, Esort. Apost. post-sinod., *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 49: AAS 99 (2007) 143.

6 Cf. BENEDETTO XVI, Esort. Apost. post-sinod., *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 49: AAS 99 (2007) 143.

7 BENEDETTO XVI, Esort. Apost., *Sacramentum caritatis*, n. 49: AAS 99 (2007) 143.

8 MISSALE ROMANUM, *Ordo Missae*, n. 128.

9 Nel Rito romano non è tradizionalmente previsto un canto per la pace perché si prevede un tempo brevissimo per scambiare la pace solo a coloro che sono più vicini. Il canto per la pace suggerisce, invece, un tempo molto più ampio per lo scambio della pace.

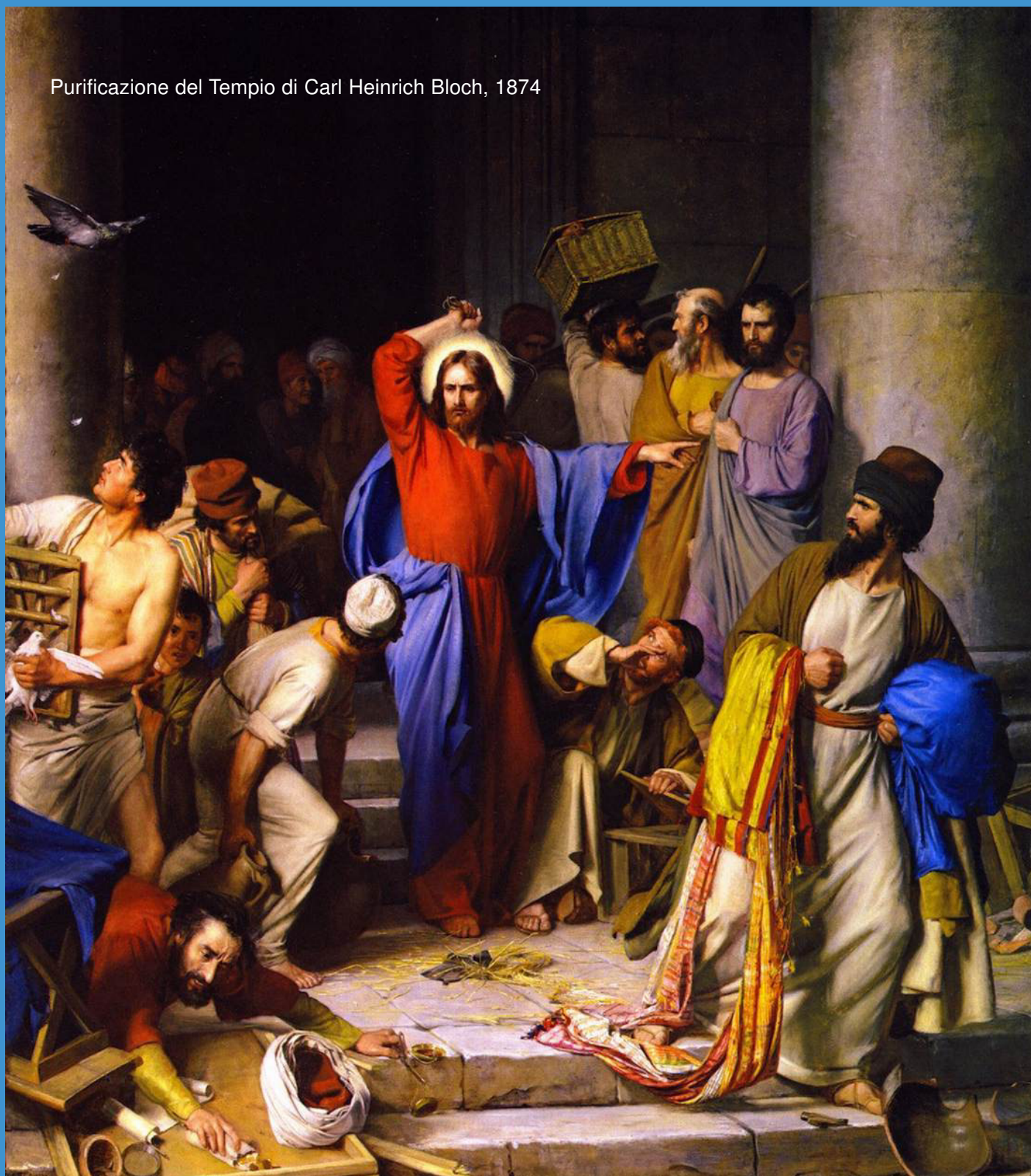
10 Cf. Ordinamento Generale del Messale Romano, n. 82: «Conviene che ciascuno dia la pace soltanto a coloro che gli stanno più vicino, in modo sobrio»; n. 154: «Il Sacerdote può dare la pace ai ministri, rimanendo tuttavia sempre nel presbiterio, per non disturbare la celebrazione. Così ugualmente faccia se, per qualche motivo ragionevole, vuol dare la pace ad alcuni fedeli»; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO e la Disciplina dei Sacramenti, Istr., *Redemptionis sacramentum*, 25 marzo 2004, n. 72: AAS 96 (2004) 572.

11 Cf. Mt 5,9ss.

Coloro che attiveranno l'abbonamento a LITURGIA 'CULMEN ET FONS' per l'anno 2016 con un importo pari o superiore a 23,00 euro ricevono in omaggio il testo di don Enrico Finotti LA LITURGIA ROMANA NELLA SUA CONTINUITA' (Editrice Sugarco - pagine 352) Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello.



Purificazione del Tempio di Carl Heinrich Bloch, 1874



Rinnova e regala l'abbonamento a **LITURGIA 'CULMEN ET FON'S'**

Il costo dell'abbonamento è di 15 euro

corrente postale n. 9 2 0 5 3 0 3 2

codice IBAN: IT23 B076 0101 8000 0009 2053 032

Si prega di scrivere il proprio indirizzo in modo leggibile. Grazie!